SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2190

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

e col Ministro del commercio con l'estero

(CLÒ)

(V. *Stampato Camera n.* **2541**)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Disegno di legge ..... *Pag.* 3

Testo dell'Accordo, con annesso ..... » 5

Traduzione non ufficiale ..... » 17

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT ON AIRWORTHINESS

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Poland hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

WHEREAS:

Each Contracting Party wishes to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental certification or acceptance of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement imported from the other Contracting Party so as to give as much recognition as is practicable to technical evaluations, test results, inspections, conformity statements, marks of conformity and certificates accepted or issued by or on behalf of the airworthiness authority of the exporting Party in granting its own domestic certification of such aeronautical products; and

In the interest of promoting aviation safety and preservation of the environment and with a view to fostering cooperation and assistance between their airworthiness authorities in achieving common safety and environmental quality objectives, establishing and maintaining airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting Party as practicable and cooperating in the reduction of the economic burden on aviation industries and operators arising from redundant technical evaluations, tests and inspections;

Therefore, having agreed on certain principles and arrangements in order to:

facilitate the airworthiness and environmental certification, approval or acceptance by the airworthiness authority of the importing Party of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement, including maintenance services, imported and exported between the two Contracting Parties;

provide for the development of procedures between the two airworthiness authorities for these purposes and for facilitating management of the emerging trend toward multinational design, manufacture, and interchange of aeronautical products involving the joint interests of the Contracting parties in airworthiness and environmental certification;

provide for cooperation in sustaining safety and environmental quality objectives;

THE CONTRACTING PARTIES AGREE AS FOLLOWS

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement:

"Additional Technical Conditions" *means the terms notified by the importing Party for* the acceptance of the type design of an aeronautical product or for the acceptance of an aeronautical product to account for differences between Contracting Parties in:

(i) adopted airworthiness and environmental standards;

(ii) special conditions relating to novel or unusual features of the aeronautical product design wich are not covered by the adopted airworthiness and environmental standards;

(iii) exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;

(iv) maintenance requirements;

(v) mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

"Airworthiness Criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and alteration or modification of aeronautical products as prescribed by the airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture and condition of these aeronautical products comply with its own laws, regulations, standards and requirements concerning airworthiness.

"Alteration or Modification" means making a change to the type design.

"Aeronautical Product" means any civil aircraft, or aircraft engine, propeller, appliance, material, part or component to be installed thereon, new or used.

"Airworthiness Authority" means the national government organization of a Contracting Party responsible for regulating the airworthiness and environmental certification, approval or acceptance of aeronautical products.

"Design Operational Requirements" means operational requirements related to design features of an aeronautical product or data on its design relating to its operation or maintenance that make it eligible for a particular kind of operation

"Environmental Criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, manufacture, maintenance and alteration or modification of aeronautical products prescribed by the importing authority to ensure compliance with the laws, regulations, standards and requirements of the importing Party concerning noise and emissions abatement

"Exporting Party" means the Contracting Party exporting a type design, a modification thereof, or an aeronautical product, under the provisions of this Agreement.

"Importing Party" means the Contracting Party importing a type design, a modification thereof, or an aeronautical product, under the provisions of this Agreement.

"Exporting Authority" means the airworthiness authority of the exporting Party.

"Importing Authority" means the airworthiness authority of the importing Party.

"Maintenance" means actions to ensure the airworthiness of an aeronautical product not including alterations or modifications.

"Products Airworthiness Approval" means granting an airworthiness certificate, approval or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular aeronautical product to permit its operation or use consistent with applicable laws, regulations, standards and requirements.

"State Regulating the Airworthiness of an Aircraft" means the Contracting Party responsible for issuing a certificate of airworthiness for an aircraft, or the Contracting Party responsible for the certification of an operator operating, under lease or charter, an aircraft which possesses a certificate of airworthiness issued by another State.

"Time of First Application" means the time that the application was received for approval of the aeronautical product type design, or for a derivative, alteration or modification thereof, either:

(i) by the exporting authority; or

(ii) in the case of an aeronautical product design introduced into and manufactured in the territory of the exporting Party from a third State with which both Contracting Parties have in force bilateral airworthiness agreements or arrangements similar in scope to this Agreement, by the airworthiness authority of a third State

"Type Design" means the description of all characteristics of an aeronautical product, including its design, manufacture, limitations and continued airworthiness instructions, which determine its airworthiness.

"Type Design Approval" means granting a certificate, approval or acceptance by or on behalf of an airworthiness authority for the type design of an aeronautical product.

ARTICLE II

Scope

This Agreement applies to:

(a) the acceptance by the importing authority, where the exporting authority is responsible for type certification, of the exporting authority's type design approval, including alterations or modifications to a design, environmental approval, and at the option of the importing authority, of the exporting authority's finding of compliance with the importing authority's design-related operational requirements for those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement, the type certification of which is the responsability of the exporting authority;

(b) the acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval or acceptance of those aeronautical products listed in the Annex to this Agreement exported from the territory of the other Contracting Party, including both new and used aeronautical products designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) the acceptance by one airworthiness authority of maintenance, alterations or modifications performed under the authority of the other airworthiness authority on aircraft, or on aircraft engines, propellers, appliances, materials, parts or components installed or suitable for installation in civil aircraft exported from the territory of the other Contracting Party;

(d) cooperation and assistance with respect to maintaining the continuing airworthiness of in-service aircraft;

(e) exchange of information regarding environmental standards and certification systems;

(f) cooperation in providing technical evaluations and assistance

ARTICLE III

Acceptance of the Type Design Approval

1. If the exporting authority, applying its own certification system, certifies to the importing authority that the type design of an aeronautical product, or an alteration or modification to an aeronautical product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and environmental criteria prescribed by the importing authority, the importing authority shall, in establishing compliance with its own laws, regulations, standards and requirements for granting type design approval, give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself.

2. The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of any aeronautical product, in terms of the laws, regulations, standards, requirements and certification system of the exporting authority together with any additional technical conditions it deems necessary. If in the opinion of the importing authority this provision is deemed impracticable, the exporting authority shall certify to the importing authority that the type design of an aeronautical product, or a change to an aeronautical product type design previously approved by the importing authority, complies with laws, regulations, standards, and requirements of the importing Party, as notified by the importing authority as being applicable for a similar aeronautical product designed or manufactured in the territory of the importing Party at the time of first application.

3. The exporting authority shall assist the importing authority to become familiar with the aeronautical product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements and certification system applied by the exporting authority.

4. Notwithstanding paragraph 2., the importing authority may prescribe additional technical conditions to ensure that the aeronautical product meets the airworthiness and environmental standards equivalent to those which would be required for a similar aeronautical product designed or manufactured in the territory of the importing Party at the time of first application.

5. As soon as practicable after it has become familiar with the design of an aeronautical product, the importing authority shall notify the exporting authority of its requirements concerning airworthiness and environmental criteria for type design approval

6 On request from the exporting authority, the importing authority shall promptly advise the exporting authority of its current design-related operational requirements.

7 If pursuant to agreement between them, the exporting authority certifies to the importing authority that the design of an aeronautical product or data on the design relating to the operations or maintenance of such aeronautical product comply with those design-related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in establishing compliance with its own operational requirements, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself.

ARTICLE IV

Acceptance of Aeronautical Product Airworthiness Certification

If the exporting authority certifies to the importing authority that an aeronautical product in respect of which type design approval has been issued or is in the process of being issued by the importing authority, conforms in constructions to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by or on behalf of the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

ARTICLE V

Maintenance and Performance of Alterations or Modifications

1. If maintenance or an alteration or modification is performed and certified, under the authority of one airworthiness authority in accordance with its own approval system, on an aircraft which is under the airworthiness regulation of the other airworthiness authority, or on any aeronautical product designed for installation on such aircraft the other airworthiness authority shall give the same validity to such maintenance, alteration or modification and certification as if performed or certified in its own territory provided it has, directly or by delegation, approved such maintenance or alteration or modification.

2 The Contracting Parties may jointly determine which of them will regulate the airworthiness of an aircraft registered in the territory of one Contracting Party that is operated by an operator of the other Contracting Party

ARTICLE VI

Continuing Airworthiness

1 The airworthiness authorities of both Contracting Parties shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents related to aeronautical products to which this Agreement applies.

2. In respect of aeronautical products designed or manufactured in its territory the exporting authority shall where appropriate, specify any action it deems necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after an aeronautical product is placed in service; including any actions in respect of components designed or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor.

3. In respect of an aeronautical product designed or manufactured in its own territory, the exporting authority shall assist the importing authority in establishing procedures deemed necessary by the importing authority for maintaining the continuing airworthiness of such aeronautical product.

4. Each airworthiness authority shall promptly inform the other of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations or other actions which it deems necessary for maintaining the continuing airworthiness of relevant aeronautical products designed or manufactured in the territories of the Contracting Parties.

ARTICLE VII

Mutual Cooperation and Assistance

1. In respect of aeronautical products designed or manufactured in its territory the exporting authority shall on request assist the importing authority in determining whether the design of alterations, modifications, or repairs made under the control of the importing authority, comply with the airworthiness and environmental standards under which such aeronautical products were originally approved by the exporting authority.

2. Each airworthiness authority shall apprise the other of all its relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards and requirements, and of its airworthiness and environmental certification system

3 Each airworthiness authority shall as soon as practicable notify the other of proposed significant revisions to its standards and system for airworthiness and environmental certification or approval; offer the other airworthiness authority on opportunity to comment and give due consideration to the comments made by the other airworthiness authority on the intended revisions

4 Amendments to certification procedures for aeronautical products covered by this Agreement shall be by agreement in writing between the airworthiness authorities.

5 The airworthiness authorities shall provide to each other such technical evaluation assistance as they agree is appropriate.

ARTICLE VIII

Interpretation

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness or environmental criteria, or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

ARTICLE IX

Implementation

The airworthiness authorities shall develop a schedule of implementation procedures for this Agreement.

ARTICLE X

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice by diplomatic note to the other contracting party, of its decision to terminate this Agreement. The Agreement shall terminate twelve months following the date of receipt of the notice by the orther Contracting Party, unless the said notice of termination has been withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period. However, each Contracting State shall continue to discharge the obligations stated in Article VI of this agreement so long as any aircraft imported under this agreement is on the register of the importing State.

ARTICLE XI

Entry into force

This Agreement shall be approved pursuant to the national legislation of each two States and shall enter into effect on the latter date of the exchange of notes stating that this legislation has been complied with.

In Withness Whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Warsaw this day of 24-th March 1994 in the English language.

For the Government of
the Republic of Italy

For the Government of
the Republic of Poland

ANNEX

(A) Motor gliders, gliders, and replacament and modification parts therefor;

(B) Piston engines of 1000 H.P. or less with associated propellers and accessories, and replacement and modification parts therefor;

(C) Small fixed-wing aircraft of 12,500 lbs or less maximum taxe-off gross weight and replacement and modification parts therefor, produced in either Contracting Party or in another State with which both Contracting Parties have a bilateral airworthiness agreement covering such aircraft.

1. This Annex shall be amended, as necessary, upon mutual agreement of Contracting Parties.

2. The Amended Annex comes into effect on the day of the exchange of diplomatic notes.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA NAVIGABILITÀ AEREA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in appresso denominati le Parti contraenti:

CONSIDERANDO

che ciascuna Parte contraente desidera sviluppare ed utilizzare procedure per concedere una certificazione di navigabilità aerea e ambientale ovvero l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo importati da altre Parti contraenti, in maniera tale da dare il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformità, marchi di conformità e certificati accettati o rilasciati da o per conto dell'autorità di navigabilità della Parte esportatrice quando concede la propria certificazione a livello nazionale per tali prodotti aeronautici; e

che, in vista di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la preservazione dell'ambiente, e di incentivare la cooperazione e l'assistenza tra le autorità di navigabilità aerea nel conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualità ambientale, di istituire e di mantenere nella misura del possibile norme di navigabilità e ambientali e sistemi di certificazione che siano simili a quelli dell'altra Parte contraente, e di cooperare per ribassare l'onere economico gravante sulle industrie e sugli operatori nel settore dell'aviazione, dovuto a valutazioni tecniche, prove ed ispezioni ridondanti ;

HANNO STABILITO DI COMUNE ACCORDO ALCUNI PRINCIPI ED INTESE AL FINE DI:

agevolare la certificazione di navigabilità e ambientale, nonché l'approvazione o l'accettazione, da parte dell'autorità di navigabilità della Parte importatrice, dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo - compresi i servizi di manutenzione - importati ed esportati tra le due Parti contraenti;

stabilire la creazione di procedure tra le due autorità di navigabilità per tali scopi, ed al fine di facilitare la gestione dell'orientamento emergente di una progettazione multinazionale, la fabbricazione e l'inter-scambio di prodotti aeronautici in cui gli interessi congiunti delle due Parti contraenti sono rappresentati nella certificazione di navigabilità e ambientale;

sia stabilita una cooperazione volta ad ottenere in maniera durevole obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale;

LE PARTI CONTRAENTI STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

L'espressione "Condizioni tecniche addizionali" significa i termini notificati dalla Parte importatrice per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico che tenga conto delle differenze tra le Parti contraenti :

(i) nelle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(ii) nelle particolari condizioni relative a caratteristiche nuove o insolite di un progetto di prodotto aeronautico, non previste dalle norme di navigabilità e ambientali adottate;

(iii) negli esoneri o equivalenti riscontri di sicurezza che si discostano dalle norme adottate di navigabilità aerea e ambientali;;

(iv) nei requisiti di manutenzione;

(v) nei provvedimenti obbligatori in materia di navigabilità adottati per rettificare condizioni di mancanza di sicurezza.

L'espressione "Criteri di navigabilità" indica i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento,i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione e i mutamenti o la modifica dei prodotti aeronautici stabiliti dall'autorità di navigabilità dello Stato importatore in maniera da consentirgli di verificare che la progettazione, la fabbricazione e lo stato di questi prodotti aeronautici siano conformi con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri relativi alla navigabilità.

L'espressione "mutamento o modifica" significa apportare una modifica al progetto di tipo.

L'espressione "Prodotto aeronautico" significa ogni aereo civile o ogni motore di aereo, reattore apparecchio,materiale, parte o componente da installarvi, nuova o utilizzata.

L'espressione " Autorità di navigabilità" significa l'organizzazione governativa nazionale di una Parte contraente responsabile della regolamentazione della certificazione di navigabilità e ambientale, nonché dell'approvazione o dell'accettazione dei prodotti aeronautici.

L'espressione "Criteri operativi del progetto " significa i criteri operativi correlati alle caratteristiche di progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi al suo funzionamento o alla manutenzione che lo rendono idoneo ad un determinato tipo di operazione.

L'espressione"Criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione ed il mutamento o la modifica dei prodotti aeronautici, stabiliti dall'autorità importatrice per garantire la conformità con le leggi i regolamenti, le norme ed i requisiti della Parte importatrice relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni.

L'espressione "Parte esportatrice" significa la Parte contraente che esporta un progetto di tipo, una sua modifica o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Parte importatrice" significa la Parte contraente che importa un progetto di tipo, un suo mutamento, o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Autorità esportatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte esportatrice

L'espressione " Autorità importatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte esportatrice

Il termine "Manutenzione" significa i provvedimenti presi per garantire la navigabilità di un prodotto aeronautico, senza cambiamenti o modifiche.

L'espressione " Approvazione della navigabilità dei prodotti" significa la concessione di un certificato di navigabilità, di approvazione o di accettazione come appropriato, da parte o per conto di un' Autorità di navigabilità per un determinato prodotto aeronautico al fine di consentire il suo funzionamento o il suo uso compatibilmente con le leggi, i regolamenti le norme ed i criteri applicabili.

L'espressione "Stati che disciplinano la navigabilità di una aereo" significa la Parte contraente responsabile per il rilascio di un certificato di navigabilità per un aereo, o la Parte contraente responsabile del certificato di un operatore che ha in gestione,in base ad un contratto di vendita a riscatto o di nolo , un aereo munito di un certificato di navigabilità rilasciato da un altro Stato.

L'espressione "Momento della richiesta iniziale" significa il momento in cui è stata ricevuta la richiesta di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico, o di una sua variante, mutamento o modifica sia:

(i) dall'autorità esportatrice; oppure

(ii) nel caso del progetto di tipo di un prodotto aeronautico introdotto e costruito nel territorio della Parte esportatrice da uno Stato terzo con la quale entrambe le Parti contraenti hanno accordi bilaterali di navigabilità in vigore o intese simili per portata al presente Accordo, dall'Autorità di navigabilità di uno Stato terzo.

L'espressione " Progetto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico compresa la sua progettazione, costruzione, limitazioni e istruzioni per la navigabilità continua, che determinano la sua navigabilità aerea.

L'espressione " Approvazione del progetto di tipo" significa la concessione di un certificato, di un'approvazione o accettazione da parte o per conto di un'Autorità di navigabilità per il progetto di tipo di un prodotto aeronautico.

ARTICOLO II
PORTATA

Il presente Accorso concerne:

(a) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice, qualora l'attività esportatrice sia responsabile della certificazione del tipo, l'approvazione del progetto di tipo dell'autorità esportatrice compresi i mutamenti o le modifiche nella progettazione, l'approvazione ambientale e, a discrezione dell'Autorità importatrice, i riscontri dell'autorità esportatrice riguardo alla conformità con i criteri operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorità importatrice per i prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo, il cui progetto di tipo é soggetto alla responsabilità dell'autorità esportatrice;

(b) l'accettazione da parte dell'autorità importatrice della certificazione di navigabilità, l'approvazione o l' accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo esportato dal territorio dell'altra Parte contraente, compresi i prodotti aeronautici sia nuovi che usati, parzialmente o interamente progettati o costruiti in altri Stati;

(c) l'accettazione da parte di un'Autorità di navigabilità della manutenzione, dei mutamenti o delle modifiche effettuate in base alla responsabilità dell'altra autorità sulla navigabilità su aerei, motori di aerei, propulsori, apparecchi, materiali, parti o componenti installate o adatte ad essere installate in aerei civili esportati dal territorio dell'altra Parte contraente;

(d) la cooperazione e l' assistenza per il mantenimento di una navigabilità continua sugli aerei in servizio;

(e) lo scambio di informazioni concernenti le norme ambientali ed i sistemi di certificazione;

(f) la cooperazione nel fornire valutazioni tecniche ed assistenza.

ARTICOLO III

ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI TIPO

1. Se l'autorità esportatrice, applicando il proprio sistema di certificazione, certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o un mutamento o modifica alprogetto di tipo di un prodotto aeronautico già approvato dall'autorità importatrice, si conforma ai criteri di navigabilità e ambientali stabiliti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice, nel stabilire la conformità con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni svolte dall'Autorità esportatrice come se se le avesse effettuate essa stessa.

2. L'autorità importatrice stabilirà i criteri di navigabilità e ambientali per l'approvazione delprogetto di tipo di qualunque prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione dell'autorità esportatrice, assieme ad ogni ulteriore requisito tecnico che ritenga necessario. Se, d'avviso dell'autorità importatrice, tale disposizione sia considerata impraticabile, l'autorità esportatrice certificherà all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o una modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico precedentemente approvato dall'Autorità importatrice é conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme dell'autorità importatrice, notificate da detta autorità come applicabili ad un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale.

3. L'autorità esportatrice assisterà l'autorità importatrice ad esaminare il prodotto aeronautico da importare e a venire a conoscenza delle leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicato dall'autorità esportatrice.

4. Nonostante il paragrafo 2, l'autorità importatrice può stabilire ulteriori requisiti tecnici per garantire che il prodotto aeronautico soddisfi i criteri di navigabilità e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero richiesti per un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale.

5. Non appena possibile dopo aver esaminato un progetto di prodotto aeronautico, l'autorità importatrice notificherà all'autorità esportatrice i propri requisiti per quanto riguarda i criteri di navigabilità e ambientali, ai fini dell'approvazione del progetto di tipo.

6. Su richiesta dell'autorità esportatrice, l'autorità importatrice informerà rapidamente l'autorità esportatrice dei suoi attuali requisiti operativi correlati alla progettazione.

7. Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice ai sensi di un reciproco accordo, che la progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi alle operazioni o alla manutenzione di detto prodotto aeronautico sono conformi con i requisiti operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorità importatrice,l'autorità importatrice nel stabilire la conformità con i propri requisiti operativi, attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche,alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa.

ARTICOLO IV

ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' DEL PRODOTTO AERONAUTICO

Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto aeronautico, per il quale é stata rilasciata, o é in fase di rilascio da parte dell'autorità importatrice l'approvazione del progetto di tipo , é conforme per quanto riguarda la sua costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorità importatrice ed é in condizioni adatte per un funzionamento sicuro, l'autorità importatrice attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni effettuate da o per conto dell'Autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorità esportatrice.

ARTICOLO V

MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI MUTAMENTI O DI MODIFICHE

1. Se la manutenzione, un mutamento oppure una modifica sono eseguite e certificate sotto la direzione dell'autorità di navigabilità di una delle due Parti ed in conformità con il sistema di approvazione di detta Parte, su un'aeromobile soggetta alla regolamentazione in materia di navigabilità dell'altra Autorità di navigabilità, o su un prodotto aeronautico da installare su tale aeromobile, l'altra Autorità di navigabilità riconoscerà la stessa validità a tale manutenzione, mutamento o modifica e certificazione come se fosse stata effettuata o certificata sul suo territorio, a condizione che abbia approvato direttamente o per mezzo di delega,tale manutenzione, mutamento o modifiche.

2. Le Parti contraenti possono determinare di comune accordo quale di loro regolamenterà la navigabilità di un'aeromobile immatricolata nel territorio di una Parte contraente e data in gestione ad un operatore dell'altra Parte contraente.

Articolo VI

NAVIGABILITA' CONTINUA

1. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti cooperano in vista di analizzare gli aspetti dal punto di vista della navigabilità, di incidenti o sinistri verificatisi in relazione a prodotti aeronautici ai quali il presente Accordo si applica.

2. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, specifica se del caso ogni misura appropriata che a suo avviso è necessaria per rettificare qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che potrebbe essere riscontrata dopo che il prodotto aeronautico sia stato messo in servizio, compreso ogni provvedimento relativo alle componenti progettate o costruite da un sub-appaltatore sulla base di un contratto con l'appaltatore principale.

3. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda un prodotto aeronautico progettato o costruito sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice a stabilire ogni procedura ritenuta necessaria dall'Autorità importatrice per mantenere la navigabilità continua di questo prodotto aeronautico.

4. L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte tiene l'autorità di navigabilità dell'altra Parte informata di tutte le modifiche obbligatorie, delle ispezioni speciali, delle particolari limitazioni operative o di altri provvedimenti che essa ritiene necessari per mantenere la navigabilità continua dei prodotti aeronautici progettati o costruiti sui territori delle Parti contraenti.

ARTICOLO VII

COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA

1. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati oppure costruiti sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice, dietro sua richiesta, a determinare se la progettazione dei cambiamenti, delle modifiche o delle riparazioni effettuate sotto il controllo dell'autorità importatrice rispondono alle norme di navigabilità ed ambientali in base alle quali tali prodotti aeronautici sono stati originariamente approvati dall'autorità esportatrice.

2. Ciascuna autorità di navigabilità informerà l'altra di tutte le pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti, in materia di navigabilità e ambientali, nonché sul suo sistema di certificazione di navigabilità e ambientale.

3. Ciascuna autorità di navigabilità notificherà il prima possibile all'autorità di navigabilità dell'altra Parte significative le revisioni che intende effettuare delle proprie norme e del proprio sistema di certificazione o di approvazione di navigabilità e di protezione ambientale. Essa

fornirà all'altra autorità l'opportunità di formulare osservazioni e terrà in debita considerazione le osservazioni formulate dall'altra autorità sulla navigabilità sulle previste revisioni.

4. Gli emendamenti alle procedure di certificazione dei prodotti aeronautici previsti dal presente Accordo devono essere oggetto di un accordo per iscritto tra le autorità di navigabilità.

5. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti si scambiano a vicenda assistenza per le valutazioni tecniche, come riterranno più opportuno.

Articolo VIII

Interpretazione

In caso di interpretazione contraddittoria dei criteri di navigabilità o ambientali o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice,riguardo alle certificazioni, approvazioni o accettazioni nell'ambito di questo Accordo, prevale l'interpretazione dell'autorità importatrice.

Articolo IX

Attuazione

1. Le autorità di navigabilità elaboreranno un programma per le procedure di attuazione del presente Accordo.

Articolo X

Cessazione

Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare l'altra Parte contraente della sua decisione di porre fine al presente Accordo, mediante l'invio di una nota diplomatica. L'Accordo avrà fine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica di cessazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. Tuttavia ciascuno Stato contraente continuerà ad adempiere i suoi obblighi enunciati all'Articolo VI del presente accordo ,per tutto il tempo in cui ogni aereo importato in base al presente accordo sia immatricolato nei registri dello Stato importatore.

Articolo XI

Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà approvato secondo la legislazione nazionale di ciascuno dei due Stati ed entrerà in vigore all'ultima data dello scambio di note che dichiara che gli adempimenti legislativi sono stati espletati.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Varsavia , il 24 Marzo 1994, in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica d'Italia

Per il Governo della Repubblica di Polonia

ANNESSO

(A) Alianti per motore, alianti e loro parti sostitutive e di modifica.

(B) Motori a stantuffo di 1000 H:P o meno, con adeguati reattori ed accessori e loro parti sostitutive e di modifica.

(C) Piccoli aerei ad ala fissa aventi un peso lordo massimo di 12,500 libbre o meno , esentasse, e loro parti sostitutive e di modifica, prodotto nell'una o nell'altra Parte contraente o in un altro Stato con cui le Parti contraenti hanno un accordo bilaterale di navigabilità che include tale mezzo aereo.

1. Il presente Annesso sarà emendato come necessario per accordo reciproco delle Parti contraenti.

2. L'Annesso emendato entrerà in vigore il giorno dello scambio di note diplomatiche.